SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1995, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

95A6696

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 472.

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10, ai sensi del quale deve provvedersi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza tra i vari settori economici individuati a norma del comma 2 del medesimo art. 10;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «Ministero dell'industria» indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;

e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie;

f) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;.

g) «il valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

h) «ISIC» - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

i) «NACE» - Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;

l) «ATECO 91» - Attività economiche 91 - indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

Art. 2.

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC Rev. 3 e da NACE Rev. 1 e a livello italiano da ATECO 91, secondo il prospetto di cui all'allegato *A*.

2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, della legge, e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 4.

3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (B: Pesca; M: Istruzione; N: Sanità ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 5.

Art. 3.

Fonti

1. I dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle camere

di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate e sono comunicati al Ministero dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il Ministero dell'industria provvede, previa verifica, entro il 30 giugno di ogni anno alla loro pubblicazione.

3. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT; il valore aggiunto sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Art. 4.

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.

2. Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

4. Il *quorum* percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 5.

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al *quorum* percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 6.

Piccole imprese

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, le giunte delle camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla prima pubblicazione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, e continuano ad esercitare l'attività di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 9

ALLEGATO *A*

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI ECONOMICI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 91

Agricoltura	A = Agricoltura, caccia e silvicoltura.
Industria	C = Estrazioni di minerali. D = Attività manifatturiere. E = Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. F = Costruzioni.
Commercio	G = Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
Turismo	H = Alberghi e ristoranti.
Trasporti e spedizioni	I = Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.
Credito	J 65 = Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione. J 67.1 = Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione.
Assicurazioni	J 66 = Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie. J 67.2 = Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione.
Servizi alle imprese	K = Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 580/1993 (in Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994) reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Si trascrive qui di seguito il testo dell'art. 10:

«Art. 10 *(Consiglio)* — 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nalla *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Per la legge n. 580/1993, vedi in nota al titolo.

— Per l'ATECO 91, vedi «Metodi e norme» serie *C* - n. 11, ed: 1991 a cura dell'ISTAT.

Note all'art. 2:

— La legge n. 443/1985 (in *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1985, n. 199) reca: «Legge-quadro per l'artigianato». Si riportano i testi dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 5.

«Art. 3 (*Definizione di impresa artigiana*). — È artigiana l'impresa che esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana».

«Art. 5 (*Albo delle imprese artigiane*), comma 1. — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 8 (*Registro delle imprese*). — 1. E istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge n. 580/1993 è il seguente: «1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

95G0519

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 novembre 1995.

Modalità di dismissione delle azioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. di pertinenza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante: «Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.»;

Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, come sostituito dall'art. 1 del predetto decreto-legge n. 435, in forza del quale:

il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso;

il trasferimento deve avvenire con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato che a termini del ricordato comma 4 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il decreto del Ministero del tesoro deve prevedere che il trasferimento avvenga con modalità tali da garantire:

l'accesso al capitale della Cassa delle imprese artigiane, delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative e di talune cooperative, consorzi e società consortili;

una adeguata presenza negli organi della Cassa di esponenti dell'artigianato;

la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che gli oneri conseguenti alle operazioni di conferimento fanno carico alle società conferitarie;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro ha manifestato l'interesse all'acquisizione, mediante conferimento, della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (Artigiancassa S.p.a.);

Considerato altresì che la predetta Banca nazionale del lavoro S.p.a., a motivo delle sue peculiari caratteristiche, è in grado di assicurare la continuità operativa dell'Artigiancassa S.p.a. e di salvaguardarne l'autonomia, tutelando nel contempo gli interessi delle aziende artigiane;

Preso atto che tra la Banca nazionale del lavoro S.p.a., da un lato, e la Confartigianato, la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, la Confederazione artigiana sindacati autonomi - CASA, dall'altro, quali associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative, sono stati stipulati accordi che subordinatamente all'acquisizione della partecipazione detenuta dal Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., impegnano la Banca nazionale del lavoro:

a cedere alle categorie artigiane previste dall'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1993, n. 489, su loro richiesta, quote del capitale della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., assicurando, nel contempo, una parziale possibilità di riacquisto;

a cedere, su richiesta delle predette categorie e trascorsi quattro anni, anche l'intera partecipazione;

a riconoscere ad esponenti dell'artigianato, nel consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. quattro posti su nove e le cariche di vice presidente; nel collegio sindacale un posto di sindaco effettivo ed uno supplente;

a garantire che le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) modificazioni dell'oggetto sociale;

b) modificazioni della composizione, dei criteri di nomina o della struttura degli organi di amministrazione e di controllo;

c) operazioni di fusione e/o scissione;

d) operazioni di cessione e/o acquisto di azienda e/o rami di azienda e/o partecipazioni di significativa rilevanza patrimoniale, nonché quelle di cui all'art. 41, sub *a)*, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991;

e) messa in liquidazione,

siano assunte necessariamente con il voto favorevole delle confederazioni artigiane e/o dei loro rappresentanti nei relativi organi;

a non modificare l'attuale previsione statutaria che impone alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. di svolgere la propria attività «esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane»;

a mantenere l'autonomia giuridica della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.;

Ritenuto che tali previsioni soddisfano le condizioni alle quale il comma 4 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, subordina la dismissione delle azioni di pertinenza del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.;

Ritenuto di trasferire, mediante conferimento, la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (Artigiancassa S.p.a.) alla Banca nazionale del lavoro S.p.a.;

Tenuto conto che la Banca nazionale del lavoro S.p.a. possiede azioni ordinarie proprie;

Ritenuto opportuno, allo scopo di valorizzare la partecipazione del Tesoro, che il trasferimento delle azioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. avvenga per quanto possibile mediante permuta con azioni ordinarie proprie detenute dalla Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

Le azioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. di pertinenza dello Stato sono trasferite alla Banca nazionale del lavoro S.p.a. mediante permuta fino a concorrenza del valore delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Banca nazionale del lavoro S.p.a. e, per il residuo, mediante conferimento a seguito di aumento di capitale della stessa Banca nazionale del lavoro riservato al Tesoro dello Stato.

Il trasferimento è subordinato all'impegno della Banca nazionale del lavoro S.p.a. di rispettare le intese raggiunte con le confederazioni di categoria riportate in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6720

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 maggio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze biologiche, di cui alla tabella XXV allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Consiglio nazionale dei biologi;

Vista la delibera n. 126/94 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione di aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXV, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze biologiche, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XXV, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 143

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

TABELLA XXV

Art. 1 *(Accesso al corso di laurea)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 *(Durata e articolazione dei corsi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 3 *(Regolamento d'Ateneo)*. — Le facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi carattezzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*.

1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica, due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore B01B Fisica.

Area chimica 3 annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corsi di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi:

a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata.

b) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

c) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata.

d) Biologia integrata, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale.

e) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6683

DECRETO 31 maggio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, con il quale è stata approvata la nuova tabella III dell'ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 agosto 1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito alla modifica della suddetta tabella III, relativa ai corsi di studio della facoltà di giurisprudenza, espresso nell'adunanza del 19 maggio 1994;

Riconosciuta la necessità di modificare la suddetta tabella III, trattandosi di adeguamento ai suddetti settori scientifico-disciplinari;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 della tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994 di cui alle premesse è soppresso e sostituito come segue:

Art. 5. — 1. Le discipline delle aree obbligatorie, previste per il corso di laurea e per i corsi di diploma universitario, di cui alle tabelle che seguono sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa) (N10X);

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);

3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia) (N01X);

4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X);

5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare) (N04X, N15X);

6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X);

8) area del diritto costituzionale (N08X);

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X);

10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale) (N07X);

11) area del diritto ecclesiastico (N12X);

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X);

13) area del diritto penale (N17X);

14) area del diritto processuale civile (N15X);

15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario) (N16X);

16) area del diritto romano (N16X);

17) area del diritto tributario (N13X);

18) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X);

20) area storico-giuridica (N18X, N19X).

B) *Per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D);

2) area della finanza e della contabilità aziendale (P02C);

3) area della sociologia applicata (Q05X);

4) area dell'economia politica (P01A);

5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);

6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J);

7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 137

95A6684

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 1995.

Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, avente ad oggetto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il «riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Valutata la necessità di fissare i criteri per il rilascio delle licenze di pesca per le unità da asservire agli impianti di acquacoltura;

Tenuto conto che trattasi di unità con particolari caratteristiche tecniche in relazione all'esercizio dell'attività svolta, non aventi riflesso sulla consistenza della flotta da pesca italiana ai fini del POP (programma di orientamento pluriennale) 1992-1996;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 20 luglio 1995, ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità, già munite della licenza per l'esercizio dell'attività di pesca costiera (ravvicinata - locale), possono, a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca in un impianto di acquacoltura, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

2. La richiesta, redatta in bollo, è trasmessa dall'interessato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione da cui si desuma la titolarità dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo.

Art. 2.

1. Le unità da pesca autorizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale, così come definita dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 3.

1. Alle unità, per le quali il Ministero ha già concesso il nulla osta, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per la costruzione di imbarcazione da adibire all'attività in un impianto di acquacoltura, è rilasciata la licenza di pesca.

2. Per le unità, da costruire o provenienti da altre destinazioni (diporto, traffico, ecc.), da utilizzare per l'attività in un impianto, deve essere richiesto al Ministero, in via preventiva, il nulla osta di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

3. Il nulla osta di cui al comma 2 deve essere richiesto anche per quelle imbarcazioni utilizzate come unità di trasferimento o di appoggio per gli attrezzi «rastrello a piedi» o «rastrello a mano» negli impianti di molluschicoltura.

4. Per ottenere il nulla osta l'interessato deve presentare istanza, redatta in bollo, al Ministero, indicando le caratteristiche tecniche della nave che si intende utilizzare nell'impianto, e dimostrare la disponibilità dell'impianto.

Art. 4.

1. Le unità già munite di licenza di pesca, ritirate per l'iscrizione di nuove navi nei registri delle navi minori e galleggianti, non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'impianto.

Art. 5.

1. L'unità, per la quale è richiesta unicamente l'autorizzazione per l'attività nell'impianto, deve avere esclusivamente a bordo gli attrezzi da pesca indispensabili per l'esercizio nell'ambito del medesimo. È consentito l'utilizzo dell'archetto per le unità a bordo delle quali il rullo idraulico è sospeso ad un cavo entro il quale scorre la campata.

2. L'unità di cui al comma 1 non deve avere a bordo divergenti, reti o attrezzi da pesca di qualsiasi tipo, cavi d'acciaio in numero non superiore ad uno ove sia munita di verricello ad uno o più tamburi.

3. L'osservanza delle prescrizioni del presente articolo è verificata dalla competente Autorità marittima che, a seguito di visita a bordo, provvede a rilasciare un verbale da allegarsi all'istanza di richiesta della licenza di pesca.

Art. 6.

1. Sulla licenza di pesca rilasciata per unità che, esercita l'attività esclusivamente nell'impianto di acquacoltura, è indicato soltanto il compartimento marittimo di iscrizione.

2. Qualora l'unità deve esercitare l'attività in un impianto situato in un compartimento marittimo diverso da quello di iscrizione, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Ministero allegando copia della concessione demaniale dell'impianto o copia del contratto di locazione stipulato con il titolare dello stesso impianto. In detta ipotesi la licenza di pesca non è sostituita; ad essa è allegata un'autorizzazione ad operare nell'impianto stesso, rilasciata dall'autorità marittima competente per servizio sulla zona ove è situato l'impianto.

Art. 7.

1. Le caratteristiche tecniche della nave da utilizzare in un impianto di acquacoltura non devono superare:

a) la stazza lorda di 20 tonnellate;

b) la potenza motore 500 hp.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati qualora l'interessato dimostri che l'unità è adibita, oltre che al normale servizio nell'impianto, anche come nave fattoria. In tale caso l'interessato, all'atto della richiesta del nulla osta, deve allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'imbarco delle attrezzature tipiche delle navi-fattoria (celle frigorifere, selezionatori, confezionatrici, ecc.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il direttore generale: AMBROSIO

95A6722

DECRETO 27 ottobre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» per i vini prodotti nel territorio della regione Calabria ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Calabria delimitate nei corrispondenti disciplinari di produzione annessi al presente decreto;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Calabria e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Calabria deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Arghillà» prodotti nella regione Calabria.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Bivongi» prodotti nella regione Calabria.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Condoleo» prodotti nella regione Calabria.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Costa Viola» prodotti nella regione Calabria.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Esaro» prodotti nella regione Calabria.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Lipuda» prodotti nella regione Calabria.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Locride» prodotti nella regione Calabria.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Palizzi» prodotti nella regione Calabria.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Pellaro» prodotti nella regione Calabria.

10. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Scilla» prodotti nella regione Calabria.

11. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» prodotti nella regione Calabria.

12. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Val di Neto» prodotti nella regione Calabria.

13. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle del Crati» prodotti nella regione Calabria.

14. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Calabria» prodotti nella regione Calabria.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Arghillà» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Bivongi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Condoleo» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Costa Viola» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Esaro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Lipuda» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Locride» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Palizzi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Pellaro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

10. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Scilla» riconosciuta con il presente decreto (annesso *L*).

11. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» riconosciuta con il presente decreto (annesso *M*).

12. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Val di Neto» riconosciuta con il presente decreto (annesso *N*).

13. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle del Crati» riconosciuta con il presente decreto (annesso *O*).

14. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Calabria» riconosciuta con il presente decreto (annesso *P*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ARGHILLÀ»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Arghillà», accompagnata dà una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Arghillà» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Arghillà» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni ed in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice, Arghillà di Villa San Giuseppe, Concessa, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosali, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà» a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% per tutte le tipologie.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Arghillà» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Arghillà» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BIVONGI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Bivongi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Bivongi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I tipi rossi e rosati devono essere prodotti dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Gaglioppo, Calabrese, Nero d'Avola, Castiglione e Nocera. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati, presenti nei vigneti nell'ambito aziendale, per le rispettive province di Reggio Calabria e Catanzaro, nella misura massima del 10%. Possono altresì concorrere negli stessi termini e nelle stesse condizioni le uve provenienti da vitigni a bacca bianca nella misura massima del 15%.

Il tipo bianco deve essere prodotto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, Greco b. e Montonico b. (localmente detto Mantonico). Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Reggio Calabria e Catanzaro a bacca bianca presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, nella misura massima del 30%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bivongi» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi» bianco, a tonnellate 14; rossi rosati e novelli a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

11,5% per i rosati;

11,5% per i rossi;

11,5% per i novelli.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bivongi» bianco: 10,5%;

«Bivongi» rosso: 12%, anche nella tipologia novello;

«Bivongi» rosato: 11%, anche nella tipologia novello.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Bivongi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Bivongi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CONDOLEO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Condoleo», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Condoleo» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Cosenza, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore bianco, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Condoleo» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Mondatoriccio in provincia di Cosenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo» non deve essere superiore a tonnellate 10 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i rosati, anche nella tipologia novello;

10,5% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11% per tutte le tipologie.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Condoleo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Condoleo» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.

La indicazione geografica tipica «Costa Viola», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Costa Viola» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola» accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore a tonnellate 10 per i bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Costa Viola» bianco: 11%;

«Costa Viola» rosso: 12%;

«Costa Viola» rosato: 11,5%;

«Costa Viola» rosato novello: 11,5%;

«Costa Viola» rosso novello: 12%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Costa Viola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Costa Viola» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ESARO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Esaro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Esaro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Esaro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza.

La indicazione geografica tipica «Esaro», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Esaro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista la tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Esaro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaformosa, Altomonte, Fagnano Castello, Firmo, Lungro, Malvito, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata d'Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova di Sibari, in provincia di Cosenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per i tipi bianchi, e a tonnellate 13 per i tipi rossi, rosati e novelli.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Esaro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Esaro» bianco: 10,5%;

«Esaro» rosso: 11,5%;

«Esaro» rosato: 10,5%;

«Esaro» rosso novello: 11,5%;

«Esaro» rosato novello: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Esaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Esaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LIPUDA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Lipuda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Lipuda» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Lipuda» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Strongoli e Umbriatico, in provincia di Crotone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», non deve essere superiore:

a) bianco, a tonnellate 15 anche nella tipologia frizzante;

b) rosso e rosato a tonnellate 13, anche nelle tipologie novello e frizzante.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi, anche nelle tipologie novello e frizzante.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lipuda» bianco: 10,5%;

«Lipuda» rosso: 11%;

«Lipuda» rosato: 11%;

«Lipuda» novello: 11%;

«Lipuda» bianco frizzante: 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Lipuda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lipuda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *G*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «LOCRIDE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Locride», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Locride» è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Locride» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.

La indicazione geografica tipica «Locride», con la specificazione del vitigno «Montonico» localmente detto «Mantonico» è riservata al vino passito ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Locride» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Agnana, Ardore, Bianco, Bovalino, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Placanica, Riace, Roccella Jonica, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario, Siderno e Stignano, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Locride» bianco e «Montonico» (localmente Mantonico) passito, non deve essere superiore a tonnellate 12; per le tipologie rosato e rosso, anche novello, a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Locride», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi e per il Montonico;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione del vino «Montonico» o «Mantonico» passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia «Montonico» passito, per la quale la resa non deve superare il 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Locride», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Locride» bianco: 10,5%;

«Locride» rosso: 11,5%;

«Locride» rosato: 11%;

«Locride» novello: 11%;

«Locride» Montonico passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Locride» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Locride» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie cui al presente disciplinare.

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PALIZZI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Palizzi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Palizzi» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Palizzi» comprende l'intero territorio dei comuni di: Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi, Staiti, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi» bianco, rosso e rosato a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12% per i rosati;

12% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Palizzi» rosso: 13%;

«Palizzi» rosato: 13%;

«Palizzi» novello: 13%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Palizzi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Palizzi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PELLARO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Pellaro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Pellaro» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Pellaro» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Motta San Giovanni ed in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Bocale, Lume di Pellaro, Macellari, Occhio di Pellaro, Oliveto, Paterriti, Pellaro, San Filippo e Valanidi, in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, «Pellaro», non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro» rosso e rosato a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

12% per i rosati;

12% per i rossi;

12% per il novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Pellaro», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Pellaro» rosso: 13%;

«Pellaro» rosato: 13%;

«Pellaro» novello: 13%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Pellaro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Pellaro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *L*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SCILLA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Scilla», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Scilla» è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nella tipologia novello,

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Scilla» rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Scilla» comprende il territorio del comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Scilla» non deve essere superiore a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Scilla», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Scilla», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Scilla» rosso: 12%;

«Scilla» rosato: 12%;

«Scilla» novello: 12%

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Scilla» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Scilla» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *M*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALDAMATO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valdamato», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valdamato» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro.

La indicazione geografica tipica «Valdamato», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato» non deve essere superiore a tonnellate 16 per il vino bianco, e a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non può superare il 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valdamato» bianco: 10,5%;

«Valdamato» rosso: 11%;

«Valdamato» rosato: 10,5%;

«Valdamato» novello: 11%;

«Valdamato» bianco frizzante: 10%;

«Valdamato» rosso frizzante: 10,5%;

«Valdamato» rosato frizzante: 10,5%;

«Valdamato» rosato passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valdamato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valdamato» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO N

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VAL DI NETO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosati, anche nelle tipologie frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.

La indicazione geografica tipica «Val di Neto», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Scandale e Umbriatico, in provincia di Crotone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per la tipologia bianco e a tonnellate 13 per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

11% per i rosati;

11% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito, per la quale la resa non deve superare il 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val di Neto» bianco: 10,5%;

«Val di Neto» rosso: 11,5%;

«Val di Neto» rosato: 11,5%;

«Val di Neto» novello: 11%;

«Val di Neto» bianco frizzante: 10%;

«Val di Neto» rosso frizzante: 11%;

«Val di Neto» rosato frizzante: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val di Neto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *O*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE DEL CRATI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia passito;

rossi, anche nelle tipologie passito e novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza.

La indicazione geografica tipica «Valle del Crati», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle del Crati» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mongrassano, Montalto, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d'Epiro, San Vincenzo La Costa e Torano Castello, in provincia di Cosenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 15 per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

11% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle del Crati», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle del Crati» bianco: 10,5%;

«Valle del Crati» rosso: 11,5%;

«Valle del Crati» rosato: 10,5%;

«Valle del Crati» novello: 11%;

«Valle del Crati» passito: 15%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle del Crati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle del Crati» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO P

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CALABRIA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Calabria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Calabria» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

La indicazione geografica tipica «Calabria», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, nella Regione Calabria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 per la tipologia bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dal riferimento del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Calabria» bianco: 10,5%;

«Calabria» rosso: 11%;

«Calabria» rosato: 10,5%;

«Calabria» novello: 11%;

«Calabria» bianco frizzante: 10%;

«Calabria» rosso frizzante: 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Calabria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Calabria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6610

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale Lombardia servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata» per brevità «Lombardia servizi - S.c. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio regionale Lombardia servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata» per brevità «Lombardia servizi - S.c. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) in liquidazione dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio regionale Lombardia servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata» per brevità «Lombardia servizi - S.c. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo) in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Antonio Cavallo in data 1° dicembre 1984, rep. n. 25013 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bruno Pirrone nato a Lauriano Po (Torino) con studio in via Bellini n. 49, Bergamo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6721

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 novembre 1995.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FERLIXIT».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento all'art. 14;

Visto il decreto con il quale è stata autorizzata la società Natterman & Cie GmbH, Colonia (Germania) rappresentata in Italia dalla Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. ad immettere in commercio la specialità medicinale Ferlixit nelle confezioni, 5 fiale 5 ml contraddistinta dal numero di AIC 021455023 e «40» 5 fiale 3,2 contraddistinta dal numero di AIC 021455011;

Considerato l'aumento recente di segnalazioni di effetti collaterali verificatisi dopo somministrazione endovenosa del prodotto;

Preso atto della comunicazione, in qualità di rappresentante del titolare estero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, della società Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. con la quale viene segnalata la decisione della stessa società di sospendere immediatamente la vendita e distribuzione del prodotto nonché al ritiro senza sostituzione del prodotto già distribuito;

Considerata la necessità di tutelare in via cautelativa la salute pubblica, in attesa dei necessari accertamenti;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Ferlixit nelle confezioni di cui alle premesse è sospesa ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 178/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla società titolare dell'AIC, tramite la società rappresentante per l'Italia.

Roma, 8 novembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6737

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1995.

Adozione di una regola tecnica comune per l'approvazione delle apparecchiature terminali da collegare a linee affittate digitali ONP non strutturate a 64 Kbit/s.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la decisione 94/821/CE della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento dell'interfaccia delle apparecchiature terminali per la linea affittata digitale ONP (Open Network Provision) non strutturata a 64 Kbit/s che, unitamente alla norma armonizzata denominata «technical basis for regulation - TBR 14», costituisce la regola tecnica comune CTR 14;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, la regola tecnica comune CTR 14 viene adottata come regola tecnica nazionale CTR 14 per l'approvazione delle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate alla terminazione di rete delle linee affittate digitali ONP non strutturate a 64 Kbit/s, che impiegano interfacce di 120 ohm.

Art. 2.

1. La regola tecnica nazionale CTR 14 comprende la norma nazionale che traspone la norma armonizzata TBR 14, i cui riferimenti figurano in allegato alla decisione della Commissione delle Comunità europee 94/821/CE del 9 dicembre 1994, elaborata dall'organismo di normazione competente, in applicazione dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 91/263/CEE, all'art. 4, lettere *c)*, *d)* ed *f)*.

2. Le apparecchiature terminali oggetto del presente decreto debbono essere conformi alla regola tecnica di cui al comma 1 e soddisfare ai requisiti essenziali di cui all'art.1, comma 1, lettera *b)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, alla legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 73/23/CEE, se applicabile, ed al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 89/336/CEE.

3. La regola tecnica nazionale CTR 14, unitamente alla norma nazionale che traspone la norma armonizzata TBR 14, è reperibile (per consultazione e acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza n. 259 - 20126 Milano.

Art. 3.

1. La regola tecnica nazionale CTR 14 entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

95A6705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 278 del 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1991, relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi del Molise;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale è stata concessa, tra l'altro, all'Università degli studi del Molise, l'autorizzazione ad istituire il corso di diploma universitario in servizio sociale, previa trasformazione della esistente scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale ed in particolare l'allegata tabella XLIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994;

Vista la delibera del consiglio della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali del 1° luglio 1994 in ordine alla trasformazione della precitata scuola in corso di diploma universitario in servizio sociale;

Vista la delibera del senato accademico del 13 ottobre 1994 attinente la predetta trasformazione nonché l'indicazione della facoltà di economia quale struttura abilitata al rilascio del diploma universitario in servizio sociale;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 7 aprile 1995, del senato accademico del 23 giugno 1995 e del consiglio di amministrazione del 19 luglio 1995 relative al recepimento nello statuto dell'Università degli studi del Molise dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale nonché alla sua attivazione a partire dall'anno accademico 1995-96;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia del 26 ottobre 1995 di adeguamento al precitato parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Considerato che il presente decreto sarà portato a ratifica del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle prossime riunioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento a statuto del corso di diploma universitario in servizio sociale:

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) il diploma universitario in servizio sociale.».

Art. 2.

All'art. 18 del vigente statuto laddove recita: «Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso () ...» viene aggiunta la seguente dizione [«di cui alle lettere *a)* e *b)*»].

Art. 3.

Gli articoli dal n. 68 al n. 90 del vigente statuto, relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 38 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 39-*C)* Diploma universitario in servizio sociale:

È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in servizio sociale.

Concorrono alla costituzione del diploma le facoltà di economia e di giurisprudenza rispettivamente per le aree di afferenza degli insegnamenti.

La durata del corso di diploma universitario in servizio sociale è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato, a svolgere compiti di gestione, organizzazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

Art. 40 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 39 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico), scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico) e discipline economiche e sociali.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 41 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente o affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi,individuate al successivo art. 42, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 42 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità è fissato in 15; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Delle 8 aree disciplinari caratterizzanti, le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre l'area 7 viene attivata su piano locale.

Il piano di studi è completato da almeno 6 insegnamenti complementari tutti semestrali.

1) Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - Almeno cinque moduli annuali):

politica sociale (Q05A);

metodi e tecniche del servizio sociale (Q05A);

organizzazione del servizio sociale (Q05C);

principi e fondamenti del servizio sociale (Q05A);

sociologia della sicurezza sociale (Q05A).

2) Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

metodi quantitativi per le scienze sociali (Q05A);

metodologia delle scienze sociali (Q05A);

metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

statistica sociale (S03B).

3) Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

metodologia della ricerca psicosociale (M11B);

psicologia dei gruppi (M11B);

psicologia dello sviluppo (M11A);

psicologia di comunità (M11B);

psicologia sociale (M11B);

psicopedagogia (M11A).

4) Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05R) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale (M05X);

criminologia (Q05G);

criminologia minorile (Q05G);

sociologia (Q05A);

sociologia dei processi culturali (Q05B);

sociologia dell'ambiente (Q05D);

sociologia dell'educazione (Q05B);

sociologia della comunicazione (Q05B);

sociologia della devianza (Q05D);

sociologia della famiglia (Q05B);

sociologia delle migrazioni (Q05D);

sociologia delle relazioni etniche (Q05D);

teoria dei processi di socializzazione (Q05A).

5) Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

diritto amministrativo (N10X);

diritto penale (N17X);

diritto regionale e degli enti locali (N09X);

diritto del lavoro (N07X);

diritto della sicurezza sociale (N07X);

diritto di famiglia (N01X);

istituzioni di diritto privato (N01X);

istituzioni di diritto pubblico (N09X);

legislazione minorile (N17X).

6) Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):

epidemiologia (F22A);

igiene (F22A);

medicina legale (F22B);

medicina preventiva riabilitativa e sociale (F22A);

medicina sociale (F22B).

7) Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale):

economia del lavoro (P01B);

economia dell'ambiente (P01B);

economia della sicurezza sociale (P01C);

economia politica (P01A);

economia pubblica (P01C);

economia sanitaria (P01C);

istituzioni di economia (P01B);

scienza delle finanze (P01C).

8) Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di 6 insegnamenti:

demografia sociale (S03A);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

economia aziendale (P02A);

economia applicata (P01B);

pedagogia sociale (M09A);

politiche della popolazione (S03A);

psichiatria (F11A);

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (M11D);

psicopatologia (F11A);

sociologia del diritto (Q05F);

sociologia della medicina (Q05C);

sociologia dell'organizzazione (Q05C);

sociologia politica (Q05E);

statistica (S01A);

storia contemporanea (M04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia dell'amministrazione dello Stato italiano (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia economica (P03X);

storia moderna (M02A);

teoria e tecnica del colloquio psicologico (M11D).

9) Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 43 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 44 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 42. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni e semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

gli eventuali vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Art. 45 *(Il consiglio di diploma)*. — Il consiglio di diploma è costituito dai docenti di ruolo delle facoltà che assicurano la copertura degli insegnamenti del diploma universitario, da un rappresentante degli esperti di servizio sociale che coprano materie dell'area professionale, da un rappresentante degli studenti. Il consiglio al suo interno elegge il presidente.

Art. 46 *(Norme transitorie)*. — Nelle more dell'entrata in vigore del presente statuto di diploma universitario, la facoltà di economia dovrà attivare apposite tabelle per il riconoscimento e la convalida degli esami sostenuti presso la Scuola da parte degli studenti a questa iscritti.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 27 ottobre 1995

Il rettore: D'ALESSANDRO

95A6617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale del 23 agosto 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 3715 M/2 il 5 settembre 1994, la dott.ssa Adele Gisolfi nata a San Felice a Cancello (Caserta) il 18 febbraio 1930, è stata riammessa, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

95A6709

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 563/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: COLPOTROPHINE - astuccio da 15 cps ginecologiche da 10 mg A.I.C. n. 026613024.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n. 11, codice fiscale 00750320182.

Modifica apportata: le operazioni terminali di confezionamento consistenti nell'imblisteramento e nell'istucciamento possono essere effettuate anche presso l'officina della ditta Scherer S.p.a. sita in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 564/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: RETROVIR:

100 capsule 100 mg, n. 026697019;
40 capsule 250 mg, n. 026697021;
sciroppo 200 ml, n. 026697058;
i.v. 5 flaconi 20 ml 200 mg 1%, n. 026697072.

Titolare A.I.C.: The Welcome Foundation Ltd. - Londra (Gran Bretagna) rappresentante per la vendita in Italia Wellcome Italia S.p.a., via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: alle indicazioni terapeutiche già autorizzate si aggiunge: il «RETROVIR» deve essere preso in considerazione per l'uso in donne HIV positive in gravidanza (oltre le quattordici settimane di gravidanza) ed i loro neonati, poiché ha mostrato di ridurre il tasso di trasmissione materno-fetale dell'HIV.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 565/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: DERMODIS - pomata tubo 30 g 5%, cod. A.I.C. n. 027040031.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Modifica apportata: Produttore: il ciclo produttivo e il controllo sul prodotto finito sono ora effettuati presso l'officina della ditta Eurogenerics S.r.l., sita in Membro, Bergamo, via Follereali, 25 e presso l'officina della ditta Schiapparelli Salute S.p.a., sita in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 566/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: PERNEXIN FOLINICO - 10 flac.ni mododose per uso orale da 15 ml 025942018.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Modifica apportata: Produttore: la produzione, i controlli e il confezionamento terminale è ora effettuata presso l'officina della ditta Schering S.p.a. sita in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6694

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto NFR. n. 618/1995 del 19 ottobre 1995

Specialità medicinale «MARCAINA» anche nelle preparazioni iniettabili per anestesia locale allo 0,25% e 0,50% con e senza adrenalina (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via degli Artigianelli, 10, Milano, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società Vetter Pharma-Fertigung GmbH nello stabilimento sito in Ravensburg - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita monouso da 5 ml allo 0,25% - A.I.C. n. 021409228 (in base 10) 0NFCGD (in base 32) - classe: C;

1 siringa preriempita monouso da 10 ml allo 0,25% - A.I.C. n. 021409230 (in base 10) QNFCGG (in base 32) - classe: C;

1 siringa preriempita monouso da 5 ml allo 0,50% - A.I.C. n. 021409242 (in base 10) 0NFCGU (in base 32) - classe C;

1 siringa preriempita monouso da 10 ml allo 0,50% - A.I.C. n. 021409255 (in base 10) 0NFCH7 (in base 32) - classe C;

1 siringa preriempita monouso da 5 ml allo 0,25% con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 021409267 (in base 10) 0NFCHM (in base 32) - classe C;

1 siringa preriempita monouso da 10 ml allo 0,25% con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 021409279 (in base 10) 0NFCHZ (in base 32) - classe C;

1 siringa preriempita da 5 ml allo 0,50% con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 021409281 (in base 10) 0NFCJ1 (in base 32) - classe C;

1 siringa preriempita monouso da 10 ml allo 0,50 con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 021409293 (in base 10) 0NFCJF (in base 32) - classe C.

Composizione:

1 ml di soluzione di «Marcaina» allo 0,25% contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 2,5; eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazione iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione di «Marcaina» allo 0,50% contiene: principio attivo: bupivacaina cloridrato mg 5; eccipienti sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione di «Marcaina» all'0,25% con adrenalina contiene: principi attivi bupivacaina cloridrato 2,5 mg adrenalina tartrato acido pari ad adrenalina base mg 0,005; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica);

1 ml di soluzione di «Marcaina» all'0,50% con adrenalina contiene: principi attivi bupivacaina cloridrato 5 mg adrenalina tartrato acido pari ad adrenalina base mg 0,005; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica).

Indicazioni terapeutiche: Marcaina si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale tronculare, loco regionale; blocco simpatico; blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza vasocostrittore). Peridurale, sacrale; Marcaina è quindi indicata in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, utilizzabile una sola volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 619/1995 del 19 ottobre 1995

Specialità medicinale «MIVACRON» (mivacurium cloruro) nelle preparazioni e confezioni: «5 fiale x 5 ml; 5 fiale x 10 ml; 2 fiale x 25 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Wellcome Foundation Ltd Londra (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Wellcome Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) codice fiscale 00407630581.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito Dartford (Gran Bretagna) le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento, inserimento del foglio illustrativo) sul prodotto sfuso possono essere effettuate anche dalla Wellcome Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale da 5 ml per uso endovenoso - A.I.C. n. 028845016 (in base 10) 0VJ8YS (in base 32) - classe «A» per uso ospedaliero (H) prezzo L. 63.500 a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

5 fiale da 10 ml per uso endovenoso - A.I.C. n. 028845028 (in base 10) 0VJ8Z4 (in base 32) - Classe «A» per uso ospedaliero (H) prezzo L. 102.000 a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

2 fiale da 25 ml per uso endovenoso - A.I.C. 028845030 (in base 10) 0VJ8Z6 (in base 32) - Classe «A» per uso ospedaliero (H) prezzo L. 102.000 a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: ogni ml contiene: principio attivo: Mivacurium cloruro 2,14 mg pari a mivacurium 2,00 mg. Eccipienti: acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Mivacron è un bloccante neuromuscolare altamente selettivo, non depolarizzante a breve durata d'azione e rapido recupero, indicato in anestesia generale per consentire l'intubazione tracheale, rilasciare la muscolatura scheletrica e facilitare la respirazione assistita in un'ampia gamma di procedure chirurgiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita dal pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 632/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «SKF AWI 200» (mupirocina) nella forma e confezione: tubo da 15 g di pomata al 2% per uso topico, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: IODOSAN S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano) codice fiscale n. 05085580156.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Smithkline Beecham Pharmaceuticals» nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley - Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: tubo da 15 g di pomata al 2% - n. A.I.C. 028979019 (in base 10) 0VNCUC (in base 32) - Classe: C.

Composizione: 100 g di pomata (sterile) contengono: principio attivo: Mupirocina g 2. Eccipienti: polietilenglicole 400, polietilenglicole 3350 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: SKF AWI 200 è indicato per il trattamento topico di impetigine ed infezioni cutanee secondarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione.

Estratto A.I.C. n. 633/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «BACTROBAN» (mupirocina) nella forma e confezione: tubo da 15 g di pomata al 2% per uso topico, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceuti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano) codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società «Smithkline Beecham Pharmaceuticals» nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley - Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: tubo da 15 g di pomata al 2% - n. A.I.C. 028978017 (in base 10) 0VNBV1 (in base 32) - Classe: C.

Composizione: 100 g di pomata (sterile) contengono: principio attivo: Mupirocina g 2. Eccipienti: polietilenglicole 400, polietilenglicole 3350 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Bactroban è indicato per il trattamento topico di impetigine ed infezioni cutanee secondarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione.

Estratto decreto NFR. n. 634/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «LONGASTATINA» (octreotide acetato) nella forma: «LAR» flaconi iniettabili uso intramuscolare da mg 10, da mg 20 e da mg 30 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: la produzione del principio attivo (octreotide acetato), il controllo dei flaconi contenenti le microsfere di octreotide, la produzione, il controllo ed il confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società Sandoz Pharma Ltd nello stabilimento sito in Lichtstrasse, 35 Basilea (Svizzera). La produzione delle microsfere di octreotide in bulk e loro confezionamento in flaconi sono effettuati dalla Medisorb Technologies International L.P. 6990 Cornell Road, Cincinnati, Ohio, USA.

L'assemblaggio del set per iniezione è effettuato dalla Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co nello stabilimento sito 88212 Ravensburg - Germania.

Il prodotto può essere importato sia già pronto e confezionato per la vendita sia allo stato sfuso (flacone contenente le microsfere di octreotide, fiale solvente, set di iniezione) dalla società Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso l'officina Farmaceutica comune Sandoz-LPB-Samil, via Quaranta, 12 Milano.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«LAR 10» - una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da 10 mg, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 027104052 (in base 10) 0TV4TN (in base 32) - classe: C;

«LAR 20» - una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 20, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 027104064 (in base 10) 0TV4U0 (in base 32) - classe C;

«LAR 30» - una confezione contiene: un flacone contenente le microsfere di octreotide da mg 30, 2 fiale di solvente da ml 2, 1 set da iniezione costituito da 1 siringa di plastica da ml 5, 2 aghi (40 mm x 0,9 mm) e 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 027104076 (in base 10) 0TV4UD (in base 32) - classe: C.

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 10 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- co- glicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 20 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flacone contiene: principio attivo: octreotide acetato pari a octreotide come peptide libero 30 mg. Eccipienti: poli (dl lattide- coglicolide) mannitolo sterile.

Una fiala di solvente contiene: carbossimetilcellulosa sodica, mannitolo, acqua per p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con longastatina per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto NFR. n. 635/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «QUINAZIL» (quinaprilato) nella forma: «Endovena» 6 fiale da 5 mg per uso endovenoso; 12 fiale da 5 mg per uso endovenoso (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora n. 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Parke Davis & Co Limited - Pontypool, Gwent, Wales Regno Unito.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge m. 537/1993:

6 fiale da 5 mg soluzione per uso endovenosa - A.I.C. n. 027225046 (in base 10) 0TYUYQ (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 19.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

12 fiale da 5 mg di soluzione per uso endovenosa - A.I.C. n. 027225059 (in base 10) 0TYUZ3 (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 39.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: una fiala contiene: principio attivo: quinaprilato mg 5. Eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Quinazil endovena è indicato per il trattamento a breve termine dell'ipertensione arteriosa sistemica e dell'insufficienza cardiaca, in pazienti nei quali è indicata la terapia con inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina e che sono impossibilitati ad assumere tale terapia per via orale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato agli ospedali vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto di decreto NFR. n. 636/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «ACEQUIN» (quinaprilato) nella forma: «Endovena» 6 fiale da 5 mg per uso endovenoso; 12 fiale da 5 mg per uso endovenoso (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Parke Davis & Co Limited - Pontypool, Gwent, Wales Regno Unito.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

6 fiale da 5 mg soluzione per uso endovenosa - A.I.C n. 027230046 (in base 10) 0TYZUY (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 19.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390,in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

12 fiale da 5 mg di soluzione per uso endovenosa - A.I.C. n. 027230059 (in base 10) 0TYZVC (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 39.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: una fiala contiene: principio attivo: quinaprilato mg 5. Eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Acequin endovena è indicato per il trattamento a breve termine dell'ipertensione arteriosa sistemica e dell'insufficienza cardiaca, in pazienti nei quali è indicata la terapia con inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina e che sono impossibilitati ad assumere tale terapia per via orale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato agli ospedali vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto di decreto NFR. n. 637/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale «ACCUPRIN» (quinaprilato) nella forma: «endovena» 6 fiale da 5 mg per uso endovenoso; 12 fiale da 5 mg per uso endovenoso (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano) Via Cristoforo Colombo, 1, codice fiscale 09810140153.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Parke Davis & Co Limited - Pontypool, Gwent, Wales Regno Unito.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

6 fiale da 5 mg soluzione per uso endovenosa - A.I.C. n. 027217049 (in base 10) 0TYM4T (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 19.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

12 fiale da 5 mg di soluzione per uso endovenosa - A.I.C. n. 027217052 (in base 10) 0TYM4W (in base 32) - classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 39.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: una fiala contiene: principio attivo: quinaprilato mg 5. Eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Accuprin endovena è indicato per il trattamento a breve termine dell'ipertensione arteriosa sistemica e dell'insufficienza cardiaca, in pazienti nei quali è indicata la terapia con inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina e che sono impossibilitati ad assumere tale terapia per via orale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato agli ospedali vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6665

Autorizzazione all'uso di etichette per l'esportazione dell'acqua minerale Fontemura

Con decreto ministeriale n. 2923 del 30 ottobre 1995, sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale Fontemura di Alpe di Poti (Arezzo) destinate all'esportazione nei seguenti paesi: Australia, Croazia, Etiopia, Malta, Romania, Stati Uniti.

95A6664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa manifatturiera S. Giorgio di produzione e lavoro», in Matino.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1995, il dott. Mario Marini è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa Manifatturiera S. Giorgio di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Matino (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Piero Pedone, revocato.

95A6710

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del 6° circolo di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. 6233/Sett. II del 31 agosto 1995 il direttore didattico del 6° circolo di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Inwam del valore complessivo di L. 316.000 in favore della scuola materna di Loreto offerto dalla sig.ra Comolli Giliola.

95A6668

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.11886.XV.J(805) datato 21 settembre 1995 i manufatti esplosivi che la società Inter E.M., con sede in Murisengo (Alessandria), intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito specificato:

2ª categoria - gruppo *B* con numero ONU 0065 1.1D:

Miccia	Quantità esplos. (gr/m)	Colore	Velocità detonazione (mt/sec)	Resistenza a trazione (kg)
Riocord 6	6	giallo	6.800	60
Riocord 10	10	rosso amaranto	7.000	75
Riocord 12	12	azzurro	7.000	75
Riocord 20	20	bianco	7.000	100
Riocord 40	40	verde	7.000	150
Riocord 100	100	rosso	7.000	90
Riocord R3	3,5	rosso con filo azzurro	6.800	75
Riocord R6	6	giallo con filo azzurro	7.000	100

5ª categoria - gruppo *B* con numero ONU 105 1.4S: miccia Intermil a lenta combustione.

95A6669

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 novembre 1995

Dollaro USA	1595,48
ECU	2070,61
Marco tedesco	1132,19
Franco francese	327,45
Lira sterlina	2500,91
Fiorino olandese	1011,08
Franco belga	55,074
Peseta spagnola	13,121
Corona danese	291,95
Lira irlandese	2566,17
Dracma greca	6,833
Escudo portoghese	10,752
Dollaro canadese	1180,70
Yen giapponese	15,872
Franco svizzero	1407,69
Scellino austriaco	160,90
Corona norvegese	256,26
Corona svedese	239,74
Marco finlandese	376,91
Dollaro australiano	1177,94

95A6784

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Fondazione nazionale Carlo Collodi in Pescia, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 17 ottobre 1995 al n. 210, la Fondazione nazionale Carlo Collodi, con sede in Pescia, è stata autorizzata ad acquistare alcuni terreni per mq 15.410, siti in Collodi.

95A6670

Autorizzazione al Centro internazionale di etnostoria in Palermo, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 17 ottobre 1995 al n. 214, il Centro internazionale di etnostoria, con sede in Palermo, è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Ucria (Messina).

95A6671

Autorizzazione alla Fondazione scientifica Querini Stampalia in Venezia, ad acquistare due immobili

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 17 ottobre 1995 al n. 209, la Fondazione scientifica Querini Stampalia, con sede in Venezia, è stata autorizzata ad acquistare due appartementi in Venezia.

95A6672

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con decreto dirigenziale n. 3468 dell'8 settembre 1995 la società «Santafiora S.r.l.», con sede legale e stabilimento di produzione in località Giardino, comune di Monte San Savino (Arezzo), codice fiscale n. 00300790516 è stata autorizzata all'ampliamento del ciclo produttivo delle acque minerale «Santafiora» e «Perla», consistente:

nell'utilizzo della nuova linea di riempimento per l'imbottigliamento della suddetta acqua minerale in contenitori di PET;

nell'utilizzo dei quattro serbatoi per lo stoccaggio della stessa acqua minerale.

Si comunica che, con decreto dirigenziale n. 4326 dell'11 ottobre 1995, esecutivo ai sensi di legge, la società «Nuova Acqua Donata S.r.l.» con sede legale in via Vetraia, 11, Viareggio e stabilimento di produzione in via del Fagiano, 8, località Montacchiello - Pisa, codice fiscale n. 03197880467 è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Donata» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire dal polimero granulare di P.V.C. Benvic Peb 660 prodotto dalla Solvay S.A. - Italia.

La stessa società identificherà con le seguenti lettere: «S» sulla parte inferiore della bottiglia, simbolo che contraddistingue il materiale Benvic Peb 660 della società Solvay e «D», per iniziale di «Donata», le bottiglie di P.V.C. suddetto.

La società «Nuova Acqua Donata S.r.l.», comunicherà al dipartimento ambiente - Area 2, della regione Toscana la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Donata» nei contenitori in P.V.C. sopracitati, prodotti dal polimero granulare e presenterà entro venti giorni da tale data e successivamente con frequenza bimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

Le analisi di legge dovranno essere effettuate, con frequenza all'incirca bimestrale, su: contenitori vuoti, contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi dal confezionamento, contenitori pieni di acqua minerale dopo sei mesi dal confezionamento.

Nel caso le analisi, di cui al precedente punto, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, le analisi medesime potranno essere eseguite sui campioni prelevati con frequenza semestrale, previa comunicazione da parte della regione.

95A6717

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.a.

Regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successivamente modificate ed integrate.

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1)
Fonti

1. Il presente Regolamento[1] è adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 3, comma 1, delle Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti.

Art. 2)
Circolari applicative

1. La Cassa ha facoltà di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attività.

Capo II

MERCATI DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE

Art. 3)
Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:

Aderenti generali, aderenti individuali ed aderenti indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3, e 4, delle Disposizioni;
At-The-Money: le opzioni il cui prezzo di esercizio sia esattamente pari al prezzo dell'attività sottostante;

[1] Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 7 novembre del 1994.

Banca incaricata: la Banca incaricata dall'aderente di effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite il conto di gestione e/o il conto accentrato in titoli e/o le operazioni presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari;
Classe: l'insieme di serie di futures o di serie di opzioni relativo allo stesso schema contrattuale;
Compensatore: l'aderente designato di cui all'art. 10 bis, commi 1 e 3, delle Disposizioni;
Decreto: il decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Delibera 8509: la delibera della Consob dell'11 ottobre 1994;
Delibera 9482: la delibera della Consob del 2 ottobre 1995;
Disposizioni: le Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Futures su Indice di Borsa MIB 30: i contratti uniformi a termine di cui alla Delibera 8509;
Futures su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del Tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto;
Giorno lavorativo: giorno di borsa aperta.
Gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni relativo agli stessi schemi contrattuali;
Gruppo di prodotti: due o più gruppi di classi per i quali le relative attività sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla Cassa per assoggettarli a margini iniziali ordinari, calcolati in modo integrato;
Intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera dei prezzi, sia in aumento sia in diminuzione, dell'attività sottostante di ogni gruppo di classi, che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, l'intervallo del margine è riferito al valore nominale del futures medesimo; per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, l'intervallo del margine è riferito al prezzo di chiusura del futures medesimo.
In-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente minore o maggiore del prezzo dell'attività sottostante;
Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su Indice di Borsa MIB 30, rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni di cui alla Delibera 8509;
Margine di variazione: il margine di cui all'art. 13 delle Disposizioni da applicarsi limitatamente ai contratti futures e di opzioni futures-style;
Mercati: i mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e 5 della legge n. 1 del 2 gennaio 1991;
Negoziatore: l'aderente che, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, delle Disposizioni, stipula un contratto uniforme a termine per conto di un

proprio committente, senza intervenire nelle procedure di compensazione e garanzia;
Opzioni futures-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno di mercato aperto successivo a quello di scadenza o a quello di esercizio anticipato;
Opzioni stock-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno di mercato aperto successivo a quello di contrattazione;
Opzioni su futures su titoli di Stato: i contratti uniformi a termine approvati dal Ministro del Tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto;
Opzioni su Indice di Borsa MIB 30: i contratti uniformi a termine di cui alla Delibera 9482;
Out-of-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente maggiore o minore del prezzo dell'attività sottostante;
Posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse;
Regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione e delle posizioni in opzioni, per le quali è previsto, nello schema contrattuale, il regolamento in contante (cash settlement) rispetto al prezzo di liquidazione fissato per l'attività sottostante;
Serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi per oggetto la stessa attività sottostante e relativi allo stesso schema contrattuale;
Serie di opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa attività sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put), e relative allo stesso schema contrattuale.

Art. 4)
Procedura e condizioni per l'adesione

1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente Regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:

   a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle Disposizioni ;

   b) disponibilità di un conto di gestione ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
   c) disponibilità di un conto accentrato in titoli ovvero dichiarazione della società mediante la quale si intende movimentare il conto accentrato in titoli;
   d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
   e) ammissione ad almeno uno dei mercati.

2. Ciascun aderente è tenuto ad avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 15, 17 e 18 di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale.

3. La Cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Cassa può altresì chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

4. La Cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al Comitato di Gestione e/o alla Consob l'esito della domanda, motivando le ragioni in caso di rigetto della stessa.

Art. 5)
Procedura di adesione per gli aderenti indiretti

1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa in qualità di aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente Regolamento dimostrando il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera e). Il richiedente deve altresì allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente Regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle Disposizioni.

2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla Cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.

3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle Disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 6)
Sussistenza dei requisiti

1. L'aderente è tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle Disposizioni entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la Cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida è contestualmente inviata dalla Cassa al Comitato di Gestione e/o alla Consob.

2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 può essere considerata dalla Cassa equivalente alla perdita dei requisiti

necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni.

3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 7)
Recesso

1. Ogni aderente può recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo art. 21.

2. La Cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, può stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni stesse.

3. Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.

Art. 8)
Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in Lire 30.000.000 per gli aderenti generali, in Lire 15.000.000 per gli aderenti individuali e in Lire 5.000.000 per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:

   - Lire 1.000 per ogni futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;
   - Lire 2.000 per ogni opzione su futures su titoli di Stato stipulata sul mercato;
   - Lire 840 per ogni futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato;
   - Lire 2.000 per ogni opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulata sul mercato;

3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per ogni futures su titoli di Stato di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, è fissato in Lire 15.000 (quindicimila) con un massimo di Lire 300.000 (trecentomila) per serie.

5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni opzione è pari a Lire 2.000.

Art. 9)
Segnalazione delle posizioni

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle Disposizioni, a fronte di ogni negoziazione di opzioni, gli aderenti segnalano alla Cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni.

2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazione al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato.

3. La Cassa stabilisce altresì ulteriori modalità e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 10)
Margini iniziali

La Cassa calcola i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalità che seguono.

A) Margini iniziali per il Gruppo di classi

Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni.

A.1) Margini futures su posizioni in consegna

Le posizioni contrattuali in futures su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa.

Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo né delle posizioni futures straddle di cui alla successiva lettera A.2) né delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.3).

A.2) Margini futures straddle

La posizione futures straddle è pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa classe.

Sulla posizione futures straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.

A.3) Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style

Sulle posizioni nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto indice, così come definito dalla Delibera 9482. Tale importo sarà considerato a debito dell'aderente con posizioni corte e a credito dell'aderente con posizioni lunghe, con le modalità di cui alla successiva lettera A.5).

I margini su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie di opzioni facenti parte del gruppo di classi.

A.4) Margini su posizioni nette, ordinarie in futures e in opzioni

Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione in consegna o la posizione futures straddle, sono denominate posizioni ordinarie nette.

Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di futures e sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di opzioni, facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto.

La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle predette posizioni ipotizzando, per ciascuna serie, che i prezzi dell'attività sottostante siano pari:

- al valore corrente di mercato maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore);
- al valore corrente di mercato diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore);

- ad ogni prezzo stabilito dalla Cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine;

Il valore corrente di mercato è posto pari:

- al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato, per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni;
- al valore dell'Indice di Borsa MIB 30, calcolato alla chiusura delle contrattazioni dei titoli che lo compongono, per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30.

La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni, assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte.

I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati.

Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi è uguale al debito più elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo oppure al margine minimo, se superiore, stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.

A.5) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi

I margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:

a) margini su consegna calcolati come previsto alla lettera A.1);
b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera A.2);
c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera A.3);
d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera A.4).

Qualora la somma algebrica dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero.

B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti

La Cassa stabilisce, con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti.

1. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, i margini su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti, come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni gruppo di classi.

2. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue:

a) per ciascun gruppo di classi, tutti i crediti vengono ridotti, applicando un fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie circolari;
b) ciascun credito, ridotto come indicato alla precedente lettera a), e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei prezzi dell'attività sottostante di cui alla precedente lettera A.4), terzo capoverso, vengono sommati per ottenere i relativi costi/ricavi teorici netti di liquidazione;
c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al costo teorico netto di liquidazione più elevato, qualora detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale ordinario minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al predetto margine iniziale ordinario minimo;
d) il margine iniziale ordinario minimo per il gruppo di prodotti è uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti.

3. I margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono pari alla somma algebrica dei:

- margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;
- margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi;
- margini su premio calcolati come indicato al comma 1;
- margini ordinari calcolati come indicato al comma 2.

Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero.

La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle Disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.

Art. 11)
Prezzo di chiusura

1. Il prezzo di chiusura per i contratti di tipo futures e di tipo opzione è determinato dalla Cassa.

2. Per i futures su titoli di Stato e le opzioni su futures su titoli di Stato, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura é pari all'ultimo prezzo concluso, purché compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.

   Per le opzioni su futures su titoli di Stato negoziate nelle sedute precedenti per le quali non esistono né quotazioni né contrattazioni, il prezzo di chiusura è fissato dalla Cassa sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura dell'opzione con il prezzo di esercizio contiguo e più prossimo a quello At-The-Money.

   Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura.

3. Per il futures su Indice di Borsa MIB 30 il prezzo di chiusura è stabilito dalla Cassa secondo le modalità di cui alla Delibera 8509 ed è pari alla media, ponderata per le quantità, dei prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata illiquidità sulle scadenze successive a quella più vicina, la suddetta percentuale può essere aumentata fino al 30%. In mancanza di contrattazioni, il prezzo di chiusura è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera degli ultimi dieci minuti di contrattazione.

4. Per le serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30 Out-of-The-Money, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi in un periodo, precedente la chiusura delle contrattazioni, di almeno dieci minuti.

   In mancanza, il prezzo di chiusura é pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate in un periodo di almeno dieci minuti, precedente l'ultima quotazione disponibile.

   Per le serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30, già quotate nelle sedute precedenti, per le quali non esistano contrattazioni e non siano disponibili quotazioni, il prezzo di chiusura è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'At-The-Money.

   Per le serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30 In-The-Money, il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità Put-Call.

   Per le serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30 At-The-Money di tipo call, il prezzo di chiusura viene calcolato secondo le regole di cui sopra per le serie Out-of-The-Money.

Per le serie At-The-Money di tipo put, il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità Put-Call.

5. I prezzi di chiusura sono comunicati dalla Cassa agli aderenti per il tramite dei sistemi telematici di contrattazione.

6. Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato per i contratti sia di tipo futures, sia di tipo opzione, non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura, tenuto conto anche dei rispettivi valori teorici.

Art. 12)
Calcolo dei margini di variazione giornalieri

1. Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie di opzioni futures-style è pari a:

   a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata e quello calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;
   b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;
   c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata stessa;
   d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i controvalori calcolati ai prezzi di negoziazione.

Ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti:

- la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa;
- per i futures su titoli di Stato, l'ultimo giorno di contrattazione viene utilizzato il prezzo di regolamento alla consegna determinato dal Comitato di Gestione.

Art. 13)
Attività ammesse per la costituzione dei margini

1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposita circolare.

2. Il margine di variazione è dovuto in contante.

Art. 14)
Margini iniziali costituiti da titoli

1. Se i titoli vengono depositati entro le ore 16.00 in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti a nome della Cassa, sono utilizzabili a partire dal giorno della costituzione del deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni. La Cassa può stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono più valida garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della Cassa secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa dispone di un conto accentrato in titoli proprio e/o di un conto terzi dove vengono registrati i titoli costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono registrati anche i titoli costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

3. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la Cassa registra nella propria procedura i titoli contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra conti proprio e terzi. Il controvalore dei titoli costituiti a garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non può essere utilizzato per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto.

4. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia in un conto è di ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11.00, può chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 2.

5. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli proprio e terzi di cui al presente articolo vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero della banca incaricata.

Art. 15)
Costituzione di depositi in contante

1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16.00 mediante deposito sul conto di gestione della Cassa, lo stesso è utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. La Cassa registra le somme così depositate aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un conto terzi. Per gli aderenti generali, le disponibilità depositate sul conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti proprio - aderente indiretto e terzi - aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

3. Le disponibilità così costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, delle Disposizioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17. Le disponibilità in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nell'altro conto.

4. L'aderente entro le ore 11.00 può chiedere alla Cassa la restituzione del contante depositato in un conto che ecceda quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.

5. Sulle disponibilità costituite ai sensi del presente articolo, la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 16)
Margini iniziali costituiti da contante

1. Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia distintamente per il conto terzi e per il conto proprio non è sufficiente a coprire interamente il relativo margine iniziale dovuto, le disponibilità in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti proprio e terzi.

Art. 17)
Contante da versare giornalmente

1. Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti

proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi devono essere effettuati pagamenti distinti.

2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1 vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione ed i premi relativi ad opzioni, a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente, i margini di regolamento alla scadenza, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla Cassa secondo quanto stabilito con proprie circolari dalla Cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilità in contante, di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10, la differenza viene considerata dalla Cassa in tale calcolo. La parte delle disponibilità in contante costituite ai sensi dell'art. 15 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali è utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla Cassa.

3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della Cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante accrediti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata.

4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilità in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla Cassa, nonché all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione, ai premi relativi ad opzioni e ai margini di regolamento alla scadenza.

Art. 18)
Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, delle Disposizioni, la Cassa ha la facoltà di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri, nel caso di ampie oscillazioni dei prezzi dei contratti uniformi a termine rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, agli aderenti individuati in relazione all'entità dell'esposizione complessiva e, in ogni altro caso in cui un aderente abbia assunto, nel corso della giornata di negoziazione, una posizione di rischio complessiva considerata dalla Cassa elevata.

2. Nei casi di cui all'art. 14, comma 2, delle Disposizioni, la Cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi infragiornalieri a tutti gli aderenti generali ed individuali.

3. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri è pari alla somma algebrica dei premi, dei margini iniziali e di variazione calcolati su tutte le posizioni contrattuali dell'aderente, valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla Cassa.

4. Ai fini della copertura dei margini aggiuntivi infragiornalieri, calcolati come indicato al precedente comma 3, la Cassa utilizza il contante e i titoli depositati, di cui agli artt. 15 e 14.

5. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri non coperto dalle garanzie di cui al precedente comma 4, è dovuto esclusivamente in contante, entro i termini di volta in volta stabiliti dalla Cassa stessa.

6. In caso di mancato versamento, nei termini fissati dalla Cassa, dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuti in contante, la Cassa sospende l'aderente ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni.

Art. 19)
Segnalazioni agli aderenti

1. Dopo la chiusura di ogni giornata di contrattazione la Cassa invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi dei contratti stipulati durante la giornata, i contratti trasferiti e/o ricevuti ai sensi dell'art. 10 bis delle Disposizioni, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, i contratti di opzione esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite in titoli e in contante, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione, i premi relativi ad opzioni, i margini di regolamento alla scadenza e la composizione dell'ammontare del contante da versare di cui al precedente art. 17.

Art. 20)
Annullamento delle operazioni concluse

1. I contratti stipulati sui mercati di cui al presente Capo sono annullati dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del Comitato di gestione, per i contratti aventi come attività sottostante titoli di Stato, o del Consiglio di Borsa per i contratti aventi come attività sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi.

Art. 21)
Trasferimento di contratti e di posizioni

1. a) Ai sensi dell'art. 10 bis delle Disposizioni, i contratti stipulati da un aderente negoziatore per conto di un proprio committente e trasferiti automaticamente per il tramite del sistema telematico di contrattazione ad un aderente compensatore designato dal committente stesso, sono registrati direttamente nel conto terzi dell'aderente compensatore.

   La qualifica di aderente compensatore designato può essere assunta soltanto dagli aderenti generali e dagli aderenti individuali con un patrimonio netto, calcolato ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni, non inferiore a venti miliardi di lire;

   b) Il trasferimento automatico di contratti deve essere segnalato alla Cassa esclusivamente per mezzo del sistema telematico di contrattazione contestualmente alla negoziazione del contratto sul mercato o, al più tardi, nei casi previsti della delibera Consob n. 9483 del 2 ottobre 1995 all'art. 22, comma 4, entro il termine stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari;

   c) Per le operazioni di cui ai commi precedenti, l'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni, nonché le controversie di qualunque natura, non possono essere fatte valere nei confronti della Cassa.

2. a) Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle Disposizioni, è consentito il trasferimento di posizioni contrattuali, relative a negoziazioni effettuate nel corso di giornate di contrattazioni precedenti al giorno della richiesta, dal conto di un aderente a quello di un altro aderente e tra i conti dell'aderente generale di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni con le limitazioni indicate alla lettera b) seguente;

   b) Non sono consentite le seguenti fattispecie di trasferimento di posizioni contrattuali:

   - dal conto proprio e dal conto "proprio - aderente indiretto";
   - dal conto terzi di un aderente al conto proprio del medesimo aderente;
   - dal conto dell'aderente generale "terzi - aderente indiretto" a "proprio - aderente indiretto" medesimo;

   c) Al fine di effettuare il trasferimento di cui alla lettera a), l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere registrata devono fare una comunicazione scritta alla Cassa. Qualora la richiesta di

trasferimento interessi, i conti "terzi - aderente indiretto" e "proprio - aderente indiretto", di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni, anche l'aderente indiretto dovrà dare comunicazione scritta alla Cassa. Per le richieste pervenute alla Cassa entro le ore 15.00, la Cassa effettua il trasferimento nel medesimo giorno e lo evidenzia alle parti interessate nelle segnalazioni di cui all'art. 19. Il trasferimento di posizioni contrattuali relative a futures e opzioni futures-style viene effettuato al prezzo di chiusura della giornata di contrattazione precedente a quella in cui il trasferimento viene eseguito dalla Cassa.

3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle Disposizioni e dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, con un nuovo aderente generale, sarà l'aderente indiretto stesso a richiedere alla Cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla Cassa.

Art. 22)
Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti
da parte degli aderenti generali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle Disposizioni, gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

- in un conto "terzi", nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;
- in un conto "proprio", nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

2. Al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini iniziali di cui all'art. 10, le posizioni contrattuali di cui ai conti "terzi - aderente indiretto" sono registrate in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere a) e b). Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalità di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.

a) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti, che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti, sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni aperte aderente indiretto". I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti, che determinano la chiusura delle posizioni

precedentemente poste in essere, sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni chiuse aderente indiretto". La registrazione può limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali contratti. L'ammontare dei margini iniziali è calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alle quali vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata.

b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi-posizioni lunghe aderente indiretto" o in un conto "terzi-posizioni corte aderente indiretto". In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti.

Art. 23)
Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1, e 2, delle Disposizioni, la Cassa:

a) sospende l'aderente stesso dalle contrattazioni e dalle funzioni di cui agli artt. 6, 7 e 10 bis delle Disposizioni e verifica le posizioni nette in essere registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente.
b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se più conti sono interessati dalla procedura;
c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera b), i conti dell'aderente inadempiente, trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera b) sul o sui conti dell'aderente inadempiente;
d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e c), degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa, delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Cassa nonché delle spese da quest'ultima sostenute.

2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera d) del comma 1, la Cassa utilizza eventuali disponibilità in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la Cassa procede alla vendita delle

eventuali disponibilità in titoli costituite dall'aderente ai sensi del precedente art. 14.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate distintamente per il conto proprio e terzi dell'aderente. Se le disponibilità in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa, possono essere usate a questo fine eventuali disponibilità in titoli o in contante costituite nel conto proprio dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto.

   Eventuali disponibilità in eccesso o disponibilità in contante costituite nel conto terzi non possono essere, invece, usate per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto proprio. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando lo stesso implichi la consegna dei titoli, la Cassa utilizza le disponibilità di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.

5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le disponibilità in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera d), vengono restituite dalla Cassa all'aderente inadempiente.

Art. 24)
Inadempimento di un aderente indiretto

1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, delle Disposizioni, l'aderente generale dà immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni e delle funzioni di cui agli artt. 8 e 10 bis delle Disposizioni.

   Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni registrate nel conto terzi - aderente indiretto.

2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio - aderente indiretto, a valere sul proprio conto terzi. L'aderente generale comunica quindi gli estremi dei contratti stipulati alla Cassa che procede al

trasferimento delle relative posizioni dal conto terzi dell'aderente generale al conto proprio dell'aderente inadempiente.

3. Se l'aderente generale è disposto ai sensi del comma 1 ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi - aderente indiretto, la Cassa provvede al loro trasferimento. Se l'aderente generale non intende assumersi tali posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per un lasso di tempo non superiore a 3 ore, per consentire alla Cassa di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), delle Disposizioni. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verrà trasferita ad altro aderente.

4. Nel caso in cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto terzi - aderente indiretto sia trasferita ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operatività per conto terzi.

Art. 25)
Esercizio anticipato

1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto di opzione, ove tale facoltà sia prevista dal relativo schema contrattuale, deve notificarlo alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato.

2. I contratti uniformi a termine di tipo opzione possono essere esercitati soltanto per un'unità di contrattazione, così come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli interi.

3. La notifica di esercizio è considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si è aperta la posizione venga annullata ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, nello stesso giorno in cui è stata inviata la notifica.

4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla Cassa è accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attività sottostante, ove prevista dal rispettivo schema contrattuale, il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla Cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della

stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9.

5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Cassa della notifica di esercizio.

Art. 26)
Esercizio alla scadenza

1. Alla data di scadenza dei contratti di opzione, immediatamente dopo il termine delle negoziazioni per la serie in scadenza, la Cassa invia agli aderenti generali ed individuali una segnalazione di esercizio automatico indicante, separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni, tutti i contratti di opzione in scadenza e il prezzo dell'attività sottostante utilizzato dalla Cassa come indicato al successivo comma 3, evidenziando le opzioni che, salvo quanto previsto al comma 2, saranno automaticamente esercitate.

2. Ricevuta la segnalazione di esercizio automatico, l'aderente può fornire alla Cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - esercizio per eccezione -, diverse da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette istruzioni di esercizio per eccezione devono essere inviate alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro il termine stabilito dalla Cassa stessa e comunicato con proprie circolari.

3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente, la Cassa procederà all'esercizio automatico delle opzioni, così come indicate nella segnalazione di esercizio che abbiano un prezzo di esercizio inferiore - nel caso di una call - o superiore - nel caso di una put - al prezzo dell'attività sottostante.

4. Le assegnazioni dell'attività sottostante, ove previste dallo schema contrattuale, avvengono il giorno stesso dell'esercizio. Il regolamento per contante, ove previsto dallo schema contrattuale, del differenziale tra il prezzo di esercizio e il prezzo di regolamento alla scadenza, avviene il giorno lavorativo successivo al giorno di esercizio. Per le opzioni In-The-Money tale importo rappresenta un credito per l'aderente che esercita l'opzione ed un debito per l'aderente assegnato.

5. Nei casi di cui al comma 2, la Cassa assegna, secondo criteri casuali, l'attività sottostante oppure addebita il differenziale di cui al comma precedente, ad una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione.

Art. 27)
Liquidazione dei futures su titoli di Stato

1. Gli aderenti che al termine dell'ultimo giorno di contrattazione presentano posizioni contrattuali aperte su futures su titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del Decreto e dai commi successivi.

2. Entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, nell'ultimo giorno di contrattazione dei futures, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresì segnalare alla Cassa quali titoli, tra quelli compresi nel paniere di cui allo schema contrattuale, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente.

   Qualora i titoli da consegnare siano più di uno, la Cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali.

3. Entro le ore 9.00 del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la Cassa:

   - conferma agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale;
   - comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

4. Le segnalazioni vengono presentate alla Stanza di compensazione dei valori mobiliari dalla Cassa, anche per conto dell'aderente controparte, con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista nei contratti e secondo le modalità comunicate con proprie circolari.

   Nessuna segnalazione va effettuata alla Stanza di compensazione dei valori mobiliari da parte degli aderenti di cui al comma 1.

5. Per i contratti futures su titoli di Stato il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per le liquidazioni giornaliere.

Art. 28)
Liquidazione dei contratti futures con regolamento per contante

1. Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.
   La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

2. Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures è pari a:

   a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per il futures su Indice di Borsa MIB 30, dal Consiglio di Borsa, ai sensi della delibera Consob n. 8442 del 27 settembre 1994, e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;
   b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera a);

Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b) la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.

Capo III

FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI MENSILE E A CONTANTE GARANTITA

Art. 29)
Commissioni e quote di partecipazione ai Fondi di garanzia delle liquidazioni mensile e a contante garantita

1. I partecipanti alla liquidazione mensile e/o a contante garantita dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione dei Fondi di cui agli artt. 17 e 25 delle Disposizioni, una quota annua di partecipazione.

2. I soggetti di cui agli artt. 17, commi 2 e 3, e art. 25, comma 1 delle Disposizioni sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa.

3. I soggetti di cui agli artt. 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1 delle Disposizioni che assolvono agli obblighi degli stessi artt. 17 e 25 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione ed una commissione a fronte di ogni singola variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima.

4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Art. 30)
Versamento dei margini in contante

1. I soggetti di cui agli artt. 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1 delle Disposizioni, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con una banca incaricata per il versamento dei margini in contante, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993.

Art. 31)
Interesse sui margini

1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli artt. 17 e 25 delle Disposizioni, la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 32)
Criteri e modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali

1. I criteri e le modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993 sono stabiliti dalla Cassa con proprie circolari applicative.

95A6729

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano» (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 221/1995 del 2 maggio 1995, concernente la specialità medicinale «PREMPAK» alla pag. 52, prima colonna, dove è riportata la nuova composizione in eccipienti, per la preparazione PREMPAK 0,625 mg, dove è scritto: «Lattosio *91,8* mg ...», leggasi: «Lattosio *106* mg ...»; inoltre dove è scritto: «Titanio Biossido *100* mg; ...», leggasi: «Titanio Biossido *0,100* mg; ...»; infine per la preparazione PREMPAK 0,125 mg, dove è scritto: «Lattosio *184* mg; ...», leggasi: «Lattosio *212* mg; ...».

95A6637

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto A.I.C. del Ministero della sanità n. 368/1995 del 1° giugno 1995, concernente la specialità medicinale «SYSTEN» alla pag. 39, seconda colonna, dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale *vendibile al pubblico* dietro presentazione di ricetta medica (art. *4* decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale *da vendersi* dietro presentazione di ricetta medica *utilizzabile una sola volta.* (art. *5* decreto legislativo n. 539/1992)».

95A6636

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 384/1995 del 20 luglio 1995, concernente la specialità medicinale «TRANSPULMINA» alla pag. 11, prima colonna, dove è scritto: «I lotti già prodotti, *recanti il confezionamento nonché il foglio illustrativo precedentemente autorizzati, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale*», leggasi: «I lotti già prodotti *possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta*».

95A6635

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 385/1995 del 20 luglio 1995, concernente la specialità medicinale «OPTIRAY» alla pag. 11, prima colonna, dove è scritto: «Modifica apportata: produttore: ... presso Mallinckrodt Medical Imaging Irlanda 15 Damastawn *Mulhddort*, Dublino 15 Irlanda sotto la supervisione di Mrs. *Mallace.*», leggasi: «Modifica apportata: produttore: ... presso Mallinckrodt Medical Imaging Irland 15 Damastown *Mulhuddart*, Dublin 15 Irland sotto la supervisione di Mrs. *Wallace.*».

95A6634

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 407/1995 del 4 agosto 1995, concernente la specialità medicinale «ORASEPTIC SPRAY» alla pag. 44, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health S. Com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia *(Latina)* via del Mare, 87.», leggasi: «Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health *Products* S. Com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia *(Roma)* via del Mare, 87.».

95A6639

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto A.I.C. del Ministero della sanità n. 583/1995 del 19 settembre 1995, concernente la specialità medicinale «GIASION» alla pag. 42, prima colonna, dove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992).», leggasi:

«*Giasion 600 - compresse.*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992);

Giasion 200 - buste.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992)».

95A6638

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 427/1995 del 1° settembre 1995, concernente la specialità medicinale «FASTUM» 50 g alla pag. 37, seconda colonna, dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - *medicinale da banco o di automedicazione* (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);».

95A6640

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, recante: «Integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo delle università, di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1988).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'art. 15, riguardante «Seconda qualifica funzionale - Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria - Profilo professionale: coordinatore generale tecnico», al comma 5, dove è scritto: «Prove di esame: il concorso consisterà in *due* prove scritte, ...», leggasi: «Prove di esame: il concorso consisterà in *tre* prove scritte, ...».

95A6695

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11